

**Codice civile**

---

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79**

---

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

---

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO SECONDO. Dei contratti in generale - CAPO SECONDO. Dei requisiti del contratto  
- SEZIONE SECONDA. Della causa del contratto

**Articolo 1345**

Motivo illecito

---

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe .